

*Avv. Giuseppe Versace*

*Magistrature Superiori*

*Presidente dell'Associazione "Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale"*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna - Tel. 051.374634 - Cell. 349.2207586*

*Pec: giuseppe.versace@pecstudio.it - Email: info@studiolegaleversace.com*

**TRIBUNALE DI URBINO**

**SEZIONE LAVORO**

**IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE**

**RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.**

**(procedimento cautelare n. 230/2021)**

**Giudice Dott.ssa Vera Colella**

**ISTANZA DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA A FISSARSI MEDIANTE  
COLLEGAMENTO DA REMOTO**

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per la **Prof.ssa Laura MARROCCO**, nata l'1.12.1979 a Gallipoli (LE) e **residente a Taviano (LE), Via Pio La Torre n. 5** (C.F.: MRRLRA79T41D883N), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 – P.e.c.: [giuseppe.versace@pecstudio.it](mailto:giuseppe.versace@pecstudio.it)

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (C.F.: 80024770721), in persona del Direttore pro-tempore, con sede in 70126 Bari, Via Sigismondo Castromediano n. 123, domiciliati presso il domicilio eletto Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale – Ufficio II, Via XXV Aprile n. 19 – 60125 Ancona – Pec: [usrmarche.dr@legalmail.it](mailto:usrmarche.dr@legalmail.it)

**IN PUNTO A:**

**MOBILITA' INTERREGIONALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO. RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992 ART. 33, COMMA 5. MANCATA ESECUZIONE DEL NULLA OSTA.**

**PROPONE RECLAMO AVVERSO**

L'Ordinanza del 18.09.2021 (Causa R.G. 230/2021) del Tribunale di Urbino – Sez. Lavoro – Giudice Dott.ssa Vera Colella, depositata e notificata in pari data al ricorrente al domicilio



eletto, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Versace, Via Nicolò Dall'Arca n. 24 – 40129 Bologna, tramite posta elettronica certificata.

<b>FATTI. RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA PROCESSUALE.</b>
--------------------------------------------------------

Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., la **Prof.ssa Laura MARROCCO** chiedeva, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992, in quanto ha presentato rituale domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità interregionale per l'anno scolastico 2021/2022, richiedendo il trasferimento dalla Regione Marche, presso la Regione Puglia, con la preferenza nei seguenti comuni della Provincia di Lecce, esattamente nel **Comune di Taviano**, con il seguente ordine di preferenza:

- ❖ **Comune di Taviano e Provincia di Lecce.**
- ❖ Provincia di Brindisi. Provincia di Taranto. Provincia di Bari. Provincia di Bari. Provincia di BAT. Provincia di Foggia.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 lett. C, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 15.07.2010, per le seguenti motivazioni:

- ✓ **Art. 3 comma 3 L. 104/1992 per l'assistenza a familiare disabile in situazione di gravità.**
- ✓ **Ricongiungimento al coniuge e ai 2 figli di 10 e 12 anni.**

Specificando le seguenti motivazioni per esigenze personali:

*E' referente unica per l'assistenza alla **Nonna** la signora **Stamerra Candida**, la quale è stata riconosciuta disabile in situazione di gravità dalla Commissione Medica di Gallipoli (LE), in data 23.04.2021, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104, art. 3, comma 3, con la seguente diagnosi: **DETERIORAMENTO COGNITIVO AVANZATO DA ENCEFALOPATIA VASCOLARE CRONICA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON DECIF DEAMBULATORIO;** (doc. 4 – verbale commissione medica), nello specifico la **sig.ra Stamerra** è affetta, fra le altre patologie, da Alzheimer e riconosce la ricorrente come l'unica figura di riferimento. La **Dott.ssa Marrocco** è dunque l'unica persona in grado di garantire la cura e l'integrazione sociale della stessa disabile.*

Le sopra citate Istituzioni scolastiche della Regione Puglia, in particolare nella Provincia di Lecce che, per dislocazione e distanza rispetto al domicilio dell'assistito, le consentirebbero di prestare assistenza al Nonna disabile (portatore di handicap in situazione di gravità - art. 3 comma 3 legge 104/92), quindi, chiedeva la condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta all'immediato trasferimento in una sede di servizio presso nella Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Taviano in ogni caso in una delle sedi indicati nel specchietto in narrativa, tra quelle indicate nella domanda di mobilità a.s. 2021/2022 e comunque compatibile con le esigenze assistenziali suindicate, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita nella provincia di Lecce, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle



disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2021/2022, a decorrere dal 01.09.2021.

**Nel corso del giudizio cautelare questa difesa ha dimostrato che molte delle sedi scolastiche destinate a reggenze non sono affatto sottodimensionate.** Si tratta in realtà di una precisa scelta dell'amministrazione di sovraccaricare di lavoro dirigenti, già titolari in altre scuole, piuttosto che trovare adeguata sistemazione a chi, come la ricorrente, ha serissimi problemi di salute e gode della tutela della L.104/1992. L'USR Puglia, in seguito alla condanna del Giudice del Lavoro di MILANO (a cui ne sono seguite molte altre) è stato costretto ad ammettere l'esistenza di ben 11 sedi VACANTI e DISPONIBILI (doc. nn. AAAA, BBB E CCC). Questa scelta appare illegittima, siccome contraria al principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e perché in ogni caso lesiva di interessi costituzionalmente protetti in mancanza di valide esigenze organizzative di segno contrario dell'amministrazione stessa.

Per questo motivo, nel caso di specie, non sussisterebbero neppure plausibili ostacoli al conferimento di altro incarico (in ipotesi legati ad attitudini e capacità professionali della ricorrente) su disposizione di Codesta Autorità giudiziaria.

Si sottolinea che da quanto pubblicato, nota 22276 sul sito USR Puglia <https://www.pugliausr.gov.it/index.php/dirigentiscolastici/gestione/19931-22276-2020> in data 24/08/2020 risultavano disponibili per la scelta ben due sedi: il II Circolo Didattico "G. Garibaldi" e la scuola "Serena-Pacelli" di Altamura, quest'ultima non essendo scelta da alcuno, è stata poi affidata in reggenza (e lo è ancora oggi). Si producono la nota 22276 USR Puglia menzionata e relativo elenco pubblicato con le sedi, vacanti e disponibili alla data del 24/08/2020.

All'udienza del 12.10.2021, il Giudice si riservava per la decisione e in data 18.10.2021 depositava l'ordinanza impugnata con il presente atto di reclamo.

#### **DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO IN ORDINANZA**

La causa veniva decisa con Ordinanza del 18.10.2021, nel procedimento ex art. 700 c.p.c., R.G.N. 230/2021 depositata e comunicata in data 18.10.2021, il Tribunale di Urbino, in persona del Giudice del Lavoro Giudice Dott.ssa Vera Colella, rigettava il ricorso cautelare promosso dalla **Prof.ssa Laura Marrocco**, Dirigente Scolastico, nei confronti del Ministero dell'Istruzione – L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con la quale statuiva:

*Si osserva innanzi tutto, quanto al profilo del contraddittorio, che nel caso in esame non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendo pertanto necessaria l'integrazione del contraddittorio ai fini della ammissibilità del ricorso.*



Tanto premesso, il ricorso proposto da Marrocco Laura non è fondato e non merita accoglimento tanto sotto il profilo del fumus boni iuris, quanto sotto quello del periculum in mora.

La sig.ra Marrocco ha riferito di non potersi avvalere dell'aiuto di altri familiari nella cura della sig.ra Stamerra Candida in quanto, rispettivamente: " Il signor Salvatore Marrocco è soggetto ultrasessantacinquenne affetto da gravi patologie ipertensione acuta con importante cura farmacologica quotidiana e sindrome di Ménière ; la signora Maria Teresa Marrocco è affetta da ipertensione acuta con storia clinica di ictus ischemico; inoltre due dei tre nipoti hanno situazioni lavorative che di fatto impediscono un'assistenza continuativa, nello specifico: il signor Marrocco Marcello, è un lavoratore stagionale presso Riccione, con inizio e termine del contratto variabile; il signor Salvatore Troisi, è un commerciante ambulante con orario di lavoro variabile prestato in diversi comuni della provincia di Lecce di fatto lontani dalla residenza del disabile. Infine l'altra nipote, la signora Rossella Troisi, è legalmente separata dal coniuge, quest'ultimo attualmente residente in Torino, con affidamento esclusivo del figlio minorenni, per cui impegnata in via prevalente nella cura e gestione della prole, il cui carico è unicamente sulla sua persona".

Ebbene dalla lettura di quanto sopra, non emerge una delle situazioni eccezionali che, in deroga alla regola del vincolo di permanenza stabilita per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, consentono ai dirigenti di ottenere un trasferimento interregionale anzi tempo.

Nella numerosa famiglia della sig.ra Marrocco sembrano infatti sussistere al più situazioni che non consentono ad un unico membro di occuparsi in modo totalizzante della sig.ra Stamerra Candida, ma non di certo impossibilitati a tal fine, in primo luogo in virtù della vicinanza geografica con la persona da assistere. D'altronde nemmeno parte ricorrente potrebbe occuparsi unicamente della nonna, apparendo anzi l'unica allo stato ad avere un impegno professionale stabile nonché un marito e due figli minorenni (nella regione Puglia).

L'art. 33 comma 5 della l. 104 del 1992 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado "ha diritto di scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

La Suprema Corte con sent. n. 6150 del 2019 al riguardo ha rilevato che : "Il diritto non è assoluto e privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 25.01.06 n. 1396 e 27.03.08 n. 7945)".

L'invocata tutela ex art. 33 l.104 del 1992 non può secondo questa lettura, qui condivisa, essere pertanto ritenuto automaticamente prevalente sul buon andamento della pubblica amministrazione ed in particolare sull'interesse pubblico alla continuità didattica, potendosi ciò verificare solo allorquando sia in concreto accertata la sussistenza della situazione di fatto invocata, compatibilmente con gli interessi della collettività.

L'onere di dimostrare la sussistenza della precedenza vantata da parte ricorrente ricade su chi fa valere il diritto e nel caso di specie né la circostanza di essere beneficiaria dei permessi ex L. 104/1992 né tantomeno la documentazione prodotta in atti, consistente in mere autodichiarazioni dei soggetti sopra indicati, appaiono elementi idonei a ritenere assolto l'onere probatorio gravante su parte ricorrente.

La domanda di parte ricorrente non può pertanto essere accolta non essendo sufficientemente suffragato quanto dedotto, tantomeno sotto il profilo del periculum in mora, non essendo idonea a rappresentare l'imminenza di un danno grave irreparabile per la salute della sig.ra Stamerra Claudia, stante la presenza di altri familiari che possono occuparsi del soggetto disabile per lo meno per il tempo necessario all'espletamento del giudizio di merito. Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.

In considerazione della novità della questione le spese di lite si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite. **PQM** Visto l'art. 669 septies e l'art. 700 c.p.c.; -respinge il ricorso; compensa le spese di procedura".



## **DIRITTO**

Le motivazioni dell'ordinanza reclamata non sono condivisibili.

Il Ministero convenuto, per opporsi alle domande spiegate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha sostenuto in comparsa di costituzione, due argomentazioni principali:

**1)** l'applicabilità della tutela dell'art. 33, c.5, L 104/92 solo all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro e contestuale assegnazione della sede di servizio e, quindi, non anche nella precedente fase di assegnazione ai ruoli regionali;

**2)** la circostanza (non provata documentalmente!) dell'assenza di sedi scolastiche VACANTI e DISPONIBILI.

La disposizione dell'art.33 comma 5 considera un valore in sé la relazione assistenziale continua ed esclusiva che nasce spontaneamente fra il disabile e il familiare e come tale la riconosce e la protegge, Tuttavia il requisito della continuità ed esclusività è stato di fatto abrogato senza eccezione alcuna dall' art. 24, comma 1, lettera B) della Legge 183/2010. Pertanto la mera esistenza di altri familiari potenzialmente in grado (nello specifico e di fatto non in grado e non disponibili) di fornire assistenza non costituisce di per sé ragione per negare il beneficio, nel presupposto che tale relazione ha un contenuto emotivo e affettivo oltre che materiale.

Si ribadisce che la Sig.ra Stamerra Candida, affetta da Alzaimer come si evince dal verbale della commissione medica tra l'altro non soggetto a revisione e in fase di aggravamento per altre patologie sviluppatesi, conserva memoria e ricordi esclusivamente della nipote Marrocco Laura come unica figura di fatto "accettata", e perciò unica in grado di garantirLe vita sociale e affettiva, della quale è attualmente privata. Fra le manifestazioni più comuni dell'Alzheimer vi è di fatto l'attaccamento estremo a una sola figura: tale comportamento deriva dal timore del malato che la persona in questione possa abbandonarlo ed è causato da un sentimento più generale di insicurezza; l'ambiente in generale è motivo di angoscia perché non più riconosciuto come familiare, quindi il rapporto stretto con un parente rappresenta un fattore altamente rassicurante per il disabile. Questo può comportare la perdita anche degli ultimi ricordi e un conseguente peggioramento dello stato clinico. Come confermato anche dal Tar Lazio (Sentenza TAR LAZIO n. 10239 del 7 dicembre 2021 e Sentenza TAR LAZIO n. 4033 del 22 aprile 2013).

Sul primo punto deve obbiectarsi che le modalità concrete di articolazione della fase di assunzione adottate dall'Amministrazione, con la prevista scissione temporale tra



l'assegnazione ad un ruolo regionale e la successiva individuazione dell'istituzione scolastica nel solo ambito territoriale della regione prima assegnata, debbano invece considerarsi unitariamente ai fini della tutela apprestata dalla legge 104/92. (in tal senso cfr. Tribunale di MILANO sent. n. 2275/2020 pubbl. il 19.01.2021 – doc. n. 21U, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sent. n.165/2021 doc. 31E). L'assegnazione e l'inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso rappresentano una fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientrano nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va esercitato anche il diritto alla scelta della sede di cui all'art. 33, c. 5, L.104/92. Per effetto delle sopravvenute modifiche legislative, il diritto all'assegnazione presso la sede più vicina al domicilio della persona da assistere viene ora riconosciuto al lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, anche nel caso in cui difettino i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza. In altre parole, atteso che il comma 5 (trasferimenti) rimanda al comma 3 (permessi) per individuare i beneficiari del trasferimento, è necessario comunque che il lavoratore presti assistenza ad un parente o affine in situazione di handicap grave, anche saltuariamente e non in via esclusiva.

**Pertanto il diritto di usufruire delle agevolazioni di cui alla L.104/92 è stato già riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, con apposito decreto alla Prof.ssa MARROCCO negli scorsi anni e non è stato oggetto di contestazione in questo giudizio.**

Inoltre l'art. 33, comma quinto, della legge 104 del 1992 deve essere interpretato nel senso che il diritto del familiare lavoratore dell'handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, non è assoluto o illimitato, ma presuppone, oltre gli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l'interesse dell'impresa, posto che secondo il legislatore, come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile", il diritto alla effettiva tutela della persona disabile non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12692/2002). **Ciò posto, va rimarcato che incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare in modo specifico e puntuale quali siano le concrete ragioni che rendano impossibile l'assegnazione ad una sede più vicina.**

E proprio in questa ipotesi deve trovare applicazione il fondamentale principio della vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere posto in capo al soggetto "più vicino" al fatto da provare, per il quale la prova risulta, appunto, più agevole. Pertanto, nella fattispecie che ci occupa, è il Ministero dell'Istruzione il soggetto che meglio di



chiunque altro conosce le proprie esigenze organizzative e quindi può essere materialmente in grado di dimostrare che l'assegnazione dell'istante alla sede a lei più vicina non sia possibile. Diversamente opinando si finirebbe per gravare il lavoratore di una sorta di prova diabolica che, di fatto, svuoterebbe di contenuto la tutela che la Legge n.104/1992 ha introdotto. Il Ministero resistente non può ignorare la situazione familiare del lavoratore che assiste il proprio congiunto portatore di handicap grave e, quindi, anche da questo punto di vista, avrebbe dovuto accogliere la domanda di assegnazione alla sede più vicina (cfr. Tribunale di MILANO sent. n. 2275/2020 pubbl. il 19.01.2021 – doc. n. 21U confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sent. n.165/2021 doc. 31E).

Sul secondo punto deve smentirsi categoricamente l'affermazione della P.A. convenuta (e fatta propria dal Giudice del cautelare) dell'assenza in Puglia di sedi VACANTI e DISPONIBILI. **Invero, e senza avere in alcun modo voluto invertire l'onere della prova, questa difesa, in data 26.02.2021 (inserito nel fascicolo telematico il 1.03.2021 ore 11.05) ha depositato, unitamente al verbale dell'udienza del 4.03.2021 (c.d. Trattazione scritta dell'udienza), i decreti AOODRPU. REGISTRO UFFICIALE.2021.0003235 (doc. n. AAAA), AOODRPU. REGISTRO UFFICIALE. 2021.0003493 (doc. n. BBBB) e la missiva del 14.02.2021 con ulteriori sedi vacanti (doc. CCCC), a firma del Direttore Vicario dell'U.S.R. Puglia dott. Mario TRIFILETTI, con cui l'US.R. Puglia, smentendo tutto quanto dichiarato in comparsa di costituzione, ammette pacificamente l'esistenza di ben UNDICI sedi definite VACANTI e DISPONIBILI. In detti decreti appare anche, tra le undici sedi vacanti e disponibili, la scuola SS. I GR. "SERENA-PACELLI" di Altamura (luogo di residenza della ricorrente) così come sostenuto dalla ricorrente.** Detta documentazione ha valore di **confessione stragiudiziale** l'esistenza di numerose sedi vacanti e disponibili.

Inoltre la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (LEGGE DI BILANCIO) all' art. 1 comma 978 ha così statuito: *“Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto e' assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.”* Detta importantissima modifica



legislativa ha reso disponibili e vacanti numerosissime scuole, rendendo ancora più incomprensibile la posizione del Ministero dell'Istruzione che continua ad opporsi giudizialmente al riconoscimento del diritto ad una sede più vicina alla propria residenza per i dirigenti scolastici che usufruiscono delle agevolazioni di cui alla L.104/92.

La Corte di Cassazione, con la recente sent. n. 6550/2019, ha ribadito l'esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni. Orbene, sotto tale profilo, l'Amministrazione non ha dedotto alcuna specifica esigenza discendente da un interesse pubblico, che venga in qualche modo pregiudicata dall'assegnazione della ricorrente nella regione di preferenza, bensì unicamente l'applicazione del bando di concorso, che prevede il vincolo di permanenza triennale non ch  la natura nazionale della procedura concorsuale.

#### **SUL PERICULUM IN MORA**

N  d'altronde la ricorrente potrebbe validamente ovviare all'avversata sistemazione confidando in una soluzione fisiologica e celere della vicenda, ovvero sia affidandosi al sistema della mobilit  territoriale e dunque nella possibilit  di un riavvicinamento a breve, *de plano*, mediante trasferimento futuro; come noto, infatti, ogni incarico dirigenziale (salvo il caso di decesso o revoca) ha una durata minima di tre anni (da tre a cinque), come chiaramente stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (art. 29 TUIPI e DM 138/2017).

E' del tutto irragionevole, in quanto lesiva della primaria esigenza di tutela della persona con handicap grave, la disposizione dell'art. 15 comma 3 del bando di concorso pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 nella parte in cui prevede che l'applicazione dei benefici della L.104/1992 possa avvenire solo in un momento successivo di "assegnazione alla sede di servizio", e cio  quando il competente USR della Regione di assegnazione individui l'istituzione scolastica (in tal senso cfr. Tribunale Napoli Nord – sez. Lavoro – ordinanza del 25.09.2019 (doc. K).

In mancanza di provvedimento giudiziale favorevole, la **Prof.ssa Laura Marrocco** sarebbe dunque costretta a permanere in servizio nella Regione di iniziale assegnazione (**Marche**) per un periodo almeno pari a tre anni (durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dall'art. 29 TUIPI e dal regolamento di cui al D.M. n. 138/2017), il che renderebbe devastante ed irrimediabile la lesione di valori ed interessi costituzionalmente garantiti come quelli appunto in materia di famiglia e di tutela delle persone affette da handicap (v. art. 15 bando di concorso).





Non solo. Duole dover ricordare anche che una volta incardinata definitivamente nei ruoli della Regione Marche il suo diritto ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992 non avrebbe più neppure la possibilità di una successiva reviviscenza, atteso che una volta decorso il termine apposto all'incarico de quo in quel di Sassocorvaro Auditore (da tre a cinque anni), ogni speranza di riavvicinamento a casa della ricorrente passerebbe comunque per l'insindacabile e **DISCREZIONALE** decisione del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza (**dunque le Marche**), nell'ambito di una *mobilità interregionale* che risulta peraltro assai problematica ed asfittica, siccome limitata al 30% complessivo dei posti vacanti annualmente (v. art. 9 comma 4 del CCNL area V del 15/07/2010 come modificato dall'art. 53 del nuovo Contratto 2016/18). Ciò fermo e sottodistinto profilo, mette conto anche sgomberare il campo da possibili fraintendimenti su portata e rilevanza dell'elemento meritocratico nella scelta inopinatamente assunta dall'amministrazione scolastica in tutta questa vicenda.

In altri termini, l'elemento della **casualità** è entrato in materia preponderante nella regolamentazione delle assegnazioni dei candidati DS ai ruoli regionali e di conseguenza anche nella possibilità di esercizio di diritti previsti dalla legge - come appunto quelli alla precedenza nell'assegnazione di sede previsto espressamente dalla legge 104/1992 sia per i lavoratori portatori di handicap (art. 21) che per il personale che presta assistenza in via esclusiva a familiare con handicap grave (art. 33 commi 5 e 7) - tanto da vanificare in partenza qualsivoglia velleitario tentativo e/o pretesa di giustificare la scelta effettuata con l'obbligo/dovere di dare, con siffatte scelte, piena applicazione del criterio meritocratico.

Basti a spiegare il suddetto concetto il fatto stesso che molti candidati con minor punteggio della ricorrente hanno comunque ottenuto l'assegnazione alla propria regione di provenienza ed una volta ottenuto ciò hanno poi potuto far valere appieno anche il diritto di precedenza ex legge 104/92 onde ottenere il primo incarico in istituto scolastico viciniore.

Ecco perché il sacrificio del diritto di precedenza alla sola fase relativa alla scelta della sede scolastica di primo incarico non garantisce affatto il rispetto del criterio del merito ed affida anzi le fortune dei candidati alla mera casualità dell'esser nato in Campania piuttosto che in Veneto, ecc. Il tutto, considerata comunque la particolare rilevanza e delicatezza di un diritto come quello di cui al cit. art. 21 della legge 104/1992.

In ogni caso, negare il concreto esercizio delle precedenzae ex legge 104/1992 ad una buona parte dei candidati vincitori senza che a ciò corrispondano superiori e motivate esigenze organizzative di segno contrario - come appunto nel caso di specie - costituisce una palese ed inammissibile forma di discriminazione che non può accettarsi in alcun modo.

Sotto tale ultimo profilo, basti qui considerare che la precedenza nella scelta di sede tra quelle disponibili, operata da chi risulta già vincitore di concorso e gode dei benefici di cui



alla L.104/1992 poiché riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità”, è circostanza già di per sé del tutto neutra per la PA, la quale non ha alcun reale interesse contrario a che la ricorrente operi in Taviano - Lecce (Puglia), piuttosto che nella provincia di Sassocorvaro Auditore (PU) (Marche).

L'interesse contrario è semmai degli altri candidati eventualmente coinvolti ma appare fin troppo evidente allora che ci troviamo al di fuori dei presupposti che per consolidata giurisprudenza legittimano il sacrificio del diritto di cui all'art. art. 33 c. 3 della L. 104/92. Il tutto senza alcuna plausibile ragione né tanto meno alcuna motivazione in ordine al sacrificio che tali scelte inopinate hanno imposto all'esercizio del diritto di scelta in commento. Peraltro, come chiarito da recentissima giurisprudenza: *“Alla luce della Carta citata, cui l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati ed alla quale anche in precedenza è stato riconosciuto carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei (Corte costituzionale, sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo (Corte cost. sentenze n. 349 del 2007, n. 251 del 2008, in tal senso Cass. n. 15873/2012), ed anzi portata obbligatoria anche per il periodo precedente il Trattato di Lisbona, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi affetto da nullità il bando di concorso nel prevedere che la tutela per i disabili nell'assegnazione della sede sarebbe stata applicata solo dopo l'assegnazione dei vincitori del concorso alle Regioni.”* (Trib. PALERMO – sez. lavoro – sentenza del 4.06.2020).

**Inoltre, a seguito di rinunce all'assunzione di alcuni vincitori di concorso, il Ministero dell'Istruzione ha assegnato, con avviso del 14.09.2020,** un posto da dirigente scolastico in Puglia alla candidata Francisca Camero che si è posizionata al concorso da dirigente scolastico al n. 2907 mentre la ricorrente si è posizionata al n. 2005. Una ulteriore ed inaccettabile scelta del Ministero dell'Istruzione che calpesta, in tal modo, i diritti della Prof.ssa Laura Marrocco.

Aggiungasi, infine, che per l'a.s. 2020/2021, numerose sedi scolastiche senza titolare in Puglia sono state affidate in reggenza a dirigenti scolastici titolari in altri istituti. Il tutto in palese contraddizione con gli obiettivi che il legislatore e la stessa amministrazione si erano prefissi: superare la lunga e tormentata fase delle reggenze - ovverosia di incarichi temporanei che i dirigenti sono tenuti ad accettare in altra scuola contemporaneamente a quello che già ricoprono in qualità di titolari – onde assicurare un (assai) miglior servizio organizzativo rispetto a quello suscettibile di essere reso dai collaboratori (più o meno validi) di cui il reggente deve pur sempre inevitabilmente circondarsi per poter assicurare la conduzione di una scuola.

Oltretutto, molte delle suddette sedi scolastiche in PUGLIA destinate a reggenze non sono affatto sottodimensionate, di guisa che la scelta dell'amministrazione di sovraccaricare di



lavoro dirigenti già titolari in altre scuole, piuttosto che trovare adeguata sistemazione a chi, come la ricorrente, è stata riconosciuta titolare delle agevolazioni ex L.104/92, appare ancor più inopinata e comunque illegittima, siccome lesiva di interessi costituzionalmente protetti in mancanza di valide esigenze organizzative di segno contrario.

<b>VALENZA E PORTATA DELLA LEGGE 104/1992 ED ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

In più occasioni la Consulta ha avuto modo di ribadire che la L. 104/1992 è finalizzata alla tutela della salute psico-fisica del disabile, e che il ruolo delle famiglie «... resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap» , spiegando anche che il diritto alla salute psico-fisica, ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi *«ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico»*.

Del resto una disposizione di natura secondaria non può violare la norma di rango primario e speciale della L.104/1992 che impone “ove possibile”, il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi più vicine al proprio domicilio (In tal senso cfr. Trib. SIENA – sez. Lavoro – decreto del 4.09.2019 (doc. J)).

**La giurisprudenza dominante ritiene improprio il richiamo alle disposizioni del bando di concorso, e dunque del regolamento n. 138/17 dal quale il bando deriva, come *lex specialis* rispetto alla legge n. 104/92 e per questo prevalente sulla stessa, non potendosi in alcun modo affermare che il regolamento si riferisca alla medesima fattispecie contenuta nella legge, senza peraltro considerare che il suggerito criterio di specialità è recessivo rispetto al criterio gerarchico, sicché la norma speciale non può derogare la norma generale posta da una fonte del diritto di rango superiore (In tal senso Tribunale di Pesaro, Ordinanza in sede di reclamo dell'8.10.2020) (doc 8H).**

Quanto poi alla fonte costituita dalla legge n. 104/1992, va rammentato che la stessa è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare da Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 24015 del 12.10.2017) evidenziando la riconducibilità delle misure previste dall'art. 33 comma 5 ad un complesso normativo di rango costituzionale ed euro unitario, in particolare facente capo al principio sancito dall'art. 3, comma 2, della Costituzione, e al capo 3 della Carta di Nizza, nonché alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità datata 13.12.2006, ratificata dall'Italia con L. 18 del 2009 e dall'Unione Europea nel 2010.



Il Ministero dunque non valuta le precedenze ex L. n. 104 del 1992 in sede di assegnazione ai ruoli regionali, ma solo nella successiva fase di scelta nell'ambito della regione di destinazione. Tale disposizione non rispetta le previsioni delle norme poste a tutela dei soggetti portatori di handicap (D. Lgs. n. 297 del 1994 D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 art. 601, e L. 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 21 e 23), norme imperative espressione di valori affermati e protetti dalla Costituzione (in tal senso cfr. Tribunale Torino, Sez. lavoro, Sent., 18/08/2020).

E' stato anche chiarito dalla Consulta che *“la legge n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali”* (Corte Costituzionale, 22.07.2002 n. 372).

La ricostruzione del quadro normativo nazionale e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati induce dunque a ritenere che nel necessario bilanciamento di interessi e di diritti del lavoratore e del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura costituzionale, dovranno essere valorizzate le esigenze del lavoratore.

Tanto premesso, dunque, **l'onere di dimostrare le cause tecniche organizzative e/o produttive ostative all'applicazione della l.104/92 in favore della Prof.ssa Laura Marrocco e/o l'insussistenza di posti vacanti nell'organico di diritto del personale dirigente Area V nei ruoli della Regione Puglia è tutto a carico dell'amministrazione convenuta.** Infatti *“Deve trovare applicazione il fondamentale principio della vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere posto in capo al soggetto “più vicino” al fatto da provare, per il quale la prova risulta, appunto, più agevole.*

*Pertanto è l'azienda datrice di lavoro il soggetto che meglio di chiunque altro conosce le proprie esigenze organizzative e produttive e quindi può essere materialmente in grado di dimostrare che l'assegnazione dell'istante alla sede a lui più vicina non sia possibile. Diversamente opinando si finirebbe per gravare il lavoratore di una sorta di prova diabolica che, di fatto, svuoterebbe di contenuto la tutela che la l. n. 104/1992 ha introdotto.”* Tribunale Bari sez. lav., 26.06.2018.

Tale onere incombe dunque sull'amministrazione convenuta, la quale a tal fine dovrà dare conto anche dei motivi che hanno condotto la stessa alle seguenti scelte:

- avvenuta inspiegabile riduzione del numero di sedi dichiarate disponibili nella Regione Puglia per le assunzioni di dirigenti scolastici usciti dal concorso 2017 in violazione di quanto stabilito con DM 138/2017 e con il bando di concorso D.D.G. MIUR n. 1259 del 23/11/2017 nonché in palese contraddizione con il numero di posti vacanti nella Regione Puglia ufficialmente risultanti come residuati dalle operazioni di mobilità territoriale dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2020/2021, con



conseguente sottrazione di possibili sedi da destinare alla categoria cui appartiene l'odierna ricorrente (beneficiari art. 33, legge 104/1992);

- avvenuto conferimento in reggenza per l'a.s. 2020/2021 di numerosi sedi scolastiche (vacanti) in tutta la Regione Puglia, con conseguente sottrazione di possibili sedi da destinare alla categoria cui appartiene l'odierna ricorrente (beneficiari art. 33 legge 104/1992) (doc. nn.13 e 14); **sedi riconosciute (con valore di confessione!) VACANTI e DISPONIBILI solo dopo la pronuncia del Tribunale di MILANO (doc. n. AAAA, BBBB, CCCC e DDDD).**
- nonché dei motivi per i quali ha negato il diritto di precedenza nella scelta di sede ex art. 33 della legge 104/1992 nonostante l'esistenza di strutture scolastiche di pari complessità e dimensioni in Puglia.

Concludendo, dunque, non v'è chi non veda come la regolamentazione censurata, nell'escludere l'applicazione del beneficio in parola (precedenza nella scelta di sede) anche alla fase della assegnazione ai ruoli regionali, si traduca in una vulnerazione sostanziale e gravissima dell'esigenza di tutela della famiglia e delle persone affette da handicap grave e tutto questo senza che operi in direzione opposta un qualche diverso e contrapposto motivo di carattere organizzativo e/o diritto costituzionalmente tutelato di controinteressati.

In ogni caso è del tutto evidente che non può neppure compararsi – tanta è la sproporzione - l'interesse di un dipendente qualsiasi ad essere adibito presso sede sita nella medesima regione in cui egli vive, rispetto a quello, costituzionalmente tutelato, di chi sia riconosciuto titolare dei benefici ex art. 33 l.104/92.

<b>SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA.</b>
----------------------------------------------------------------------------

Riguardo al *fumus boni juris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale riportata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza.

Ciò fermo e quanto invece al *Periculum in mora*, l'assegnazione della ricorrente presso la sede scolastica di Sassocorvaro Auditore (PU) risulta in ogni caso assolutamente controindicata e lesiva.

La distanza tra comune di residenza della ricorrente (disabile) e la sede scolastica assegnata supera infatti i **750 Km** e questo rende umanamente impossibile per la ricorrente rientrare a Taviano (LE) nel corso della settimana con conseguente irrimediabile ed immotivato pregiudizio. Né d'altronde la ricorrente può validamente confidare in una soluzione fisiologica e celere della vicenda, ovverosia nel sistema della mobilità territoriale



e dunque nella possibilità di un riavvicinamento a breve, *de plano*, mediante trasferimento futuro; come noto, infatti, ogni incarico dirigenziale (salvo il caso di decesso o revoca) ha una durata minima di tre anni (da tre a cinque), come chiaramente stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (art. 29 TUPI e D.M. n. 138/2017).

Ciò fermo, il pregiudizio per la ricorrente, non potendosi far rivivere situazioni ormai definite o irrimediabilmente compromesse - quali si verrebbero a determinare a seguito dell'attuazione del provvedimento di assegnazione in quel di Lauropoli non è riparabile, in quanto neppure risarcibile per equivalente.

oooOOOooo

Per tutte le altre argomentazioni il sottoscritto avvocato Giuseppe Versace si richiama al ricorso introduttivo ed alla documentazione e giurisprudenza prodotta, che in questa sede si intendono trascritte integralmente.

oooOOOooo

Tanto premesso, la **Prof.ssa Laura Marrocco** come sopra assistito e rappresentato, difeso e domiciliato,

### **CHIEDE**

che l'**On.le Tribunale di Urbino – Sez. Lavoro in Composizione Collegiale**, esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, fissata l'udienza di comparizione delle parti, voler accogliere il presente reclamo e per l'effetto **RIFORMARE** e/o **REVOCARE** l'impugnata ordinanza del Tribunale di Urbino – sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Vera Colella, Ordinanza di rigetto del 17.9.2021 (RGN. 841/2021), depositata in data 20.09.2021, e conseguentemente **ACCOGLIERE** la seguente domande cautelare, già proposta in primo grado,

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'adito Tribunale, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, **IN VIA CAUTELARE**, anche con decreto *inaudita altera parte* ovvero in subordine, fissando l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, disponendo l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari:

Riformare in toto l'ordinanza reclamata emessa nel giudizio RG N. 230/2021.



*Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora* a) ai sensi dell'art. 33 c. 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.:

**ACCERTARE** e **DICHIARARE**, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consente nel diniego al trasferimento in una sede di servizio nella Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Taviano in ogni caso in una delle sedi indicati nel specchietto in narrativa, tra quelle indicate nella domanda di mobilità a.s. 2021/2022 e comunque compatibile con le esigenze assistenziali suindicate, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita nella provincia di Lecce, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2021/2022, a decorrere dal 01.09.2021.

Per effetto, **DICHIARARE** il **DIRITTO** dell'istante ad essere assegnata in una sede di lavoro della Regione Puglia, tra quelle indicate nella domanda di mobilità a.s. 2021/2022 e comunque compatibile con le esigenze assistenziali suindicate, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita nella provincia di Lecce, Comune di Taviano, in ogni caso in una delle sedi indicati nel specchietto in narrativa, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2021/2022, a decorrere dal 01.09.2021.

Per l'ulteriore effetto, **CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad **ADOPTARE** ogni provvedimento di legge atto ad **ASSEGNARE** la ricorrente in organico di una delle sedi di lavoro della Regione Puglia, tra quelle indicate nella domanda di mobilità a.s. 2021/2022 e comunque compatibile con le esigenze assistenziali suindicate, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita nella Provincia di Lecce, Comune di Taviano, in ogni caso in una delle sedi indicati nel specchietto in narrativa, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2021/2022, a decorrere dal 01.09.2021.

Inoltre nella **Legge di Bilancio del dicembre 2021**, che rivede le regole per il dimensionamento scolastico che saranno operative anche per l'anno s. 2021/2022. Tale



emendamento prevede una diminuzione del numero degli studenti da 600 a 500 nei casi ordinari e da 400 a 300 nei comuni montani e piccole isole. I nuovi parametri consentono alle scuole di avvalersi di DS e DSGA titolari, superando il fenomeno delle reggenze.

**ADOTTARE**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è pari ad € 147,00 per la fase di reclamo.

### **IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE**

Che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione di:

- ❖ tutte le determinazioni assunte dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia su cui è stato fondato il diniego al trasferimento della ricorrente.
- ❖ L'elenco di tutte le sedi disponibili, vacanti e non vacanti, nella Regione Puglia, prima e dopo la Mobilità finalizzata alla copertura dei posti per l'a.s. 2021/2022, ivi comprese quelle sedi coperte mediante "reggenze", nonché quelle per cui è prevista la copertura mediante nuovo reclutamento a far data dal prossimo anno scolastico 2021/2022 e quelle coperte con nuove immissioni in ruolo per l'a.s. scolastico in corso, nonché tutte quelle accantonate a vario e diverso titolo.
- ❖ Tutta la documentazione del personale che ha ottenuto trasferimento nella Regione Puglia valutata ai sensi dell'art. 9 del CCNI Area V del 2010.
- ❖ L'acquisizione del fascicolo personale della ricorrente.
- ❖ Disporre per la chiamata in causa degli eventuali controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c..
- ❖ La documentazione comprovante i pensionamenti dei dirigenti scolastici in servizio presso le sedi scolastiche della Provincia di Lecce e nella Regione Puglia, avvenuti nell'a.s. 2020/2021, per essere collocati in pensione dal 1.9.2021.

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù della condotta processuale di controparte.

### **SI PRODUCE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE NELLA FASE DI RECLAMO**

1111. Ordinanza di rigetto del 17.9.2021 e depositata in data 20.9.2021 (RGN. 841/2021).  
2222. Ricorso ex art. 700 c.p.c.





3333. Ordinanza Accoglimento totale n. 5187/2020 del 27.08.2020 – Tribunale di Cassino.  
4444. Ordinanza Accoglimento totale n. 2449/2020 del 04.09.2020 – Tribunale di Livorno.  
5555. Decreto inaudita altera parte del 17.09.2021, emesso Tribunale di Sondrio.  
6666. Ordinanza Accoglimento totale del 28.09.2021 – Tribunale di Ancona.  
7777. Sentenza del 3.2.2021 – Tribunale di Venezia.  
8888. Sentenza del 20.04.2021 – Tribunale di Venezia.  
9999. Ordinanza n. 4287-2021 del 17.08.2021 - Tribunale di Venezia.  
1000. Decreto del 28.10.2021 – Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale.  
AAAA. Decreto n. 3235 del 9.2.2021 USR per la Puglia.  
BBBB. Decreto n. 3493 del 11.2.2021 USR per la Puglia.  
CCCC. Decreto n. 3490, 3494, 3492, 3491 del 11.2.2021 USR per la Puglia.

**INOLTRE DISPORRE L'ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO TELEMATICO DI CUI AL RICORSO CAUTELARE N. 841/2021 CONTENETE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, DEPOSITATA – TRIBUNALE DI URBINO – SEZ. LAVORO – GIUDICE DOTT.SSA VERA COLELLA.**

**SI PRODUCE ALTRESI' LA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA NEL RICORSO ART. 700 CPC**

**1.** Presa di Servizio. **2.** Domanda di mobilità interregionale a.s. 2021/2022. **3.** Domanda di mobilità interregionale a.s. 2021/2022. Con prot. N. 12559 del 22.06.2021. **4.** Decreto n. 633 del 2.7.2021 - Nulla Osta. **5.** Verbale commissione medica della signora Stamerra Candida. **6.** Dichiarazione referente unico Stamerra Candida. **7.** Dichiarazione Dott.ssa Laura Marrocco. Referente Unico. Assistenza Disabile. **8.** Dichiarazione Salvatore Marrocco. **9.** Dichiarazione Maria Teresa Marrocco. **10.** Dichiarazione Marcello Marrocco. **11.** Dichiarazione Salvatore Troisi. **12.** Dichiarazione Rossella Troisi. **13.** Richiesta di fruire i permessi L. 104-1992 del 29.06.2021. **14.** Decreto di autorizzazione di fruire i Permessi legge 104-1992. **15.** Comunicazione giorni di permesso legge 104-1992. **16.** Decreto n. 16520 del 15.06.2021 - USR Puglia. Operazioni per la Mobilità 2021-2022. Indicazioni Operative. **17.** Decreto n. 18272 del 28.06.2021 - USR Puglia. Operazioni per la Mobilità 2021-2022. Indicazioni Operative. RETTIFICA. **18.** Sedi di Lecce. **19.** Sedi di Brindisi. **20.** Sedi di Taranto. **21.** Sedi di Bari. **22.** Sedi di Foggia. **23.** Mutamento incarico Mobilità interregionale 2021-2022 - Regione Puglia. **24.** Decreto n. 21375 del 15.07.2021 USR Puglia, assegnazione incarichi del 1.9.2021. **25.** Giurisprudenza di merito.

Bologna / Urbino, 30.10.2021

*Avv. Giuseppe Versace*

**ISTANZA DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA A FISSARSI MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO**

Il sottoscritto avv. **Giuseppe Versace del Foro di Bologna**, in qualità di Procuratore della **Prof.ssa Laura MARROCCO**, stante l'emergenza sanitaria attiva su tutto il territorio nazionale per il sottoscritto procuratore non è praticabile uno spostamento in sicurezza di oltre 200 km.

- sia la Regione Marche che la Regione Emilia Romagna, come si evince da notizie di stampa di rilievo nazionale, vedono attualmente un nuovo innalzamento esponenziale dei contagi da COVID-19, anche con la variante DELTA.



- il D.L.n.°2/2021 – emanato, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il 14 gennaio 2021 – ha tra l'altro prorogato al 31 luglio 2021, salvo eventuale proroga, il termine dello stato di emergenza di cui all'art.1, comma 1, D.L. n°19/2020, convertito con modificazioni dalla L. n°35/2020.

### **CONSIDERATO CHE**

- per effetto dei rinvii normativi, sono pertanto prorogate a tale data anche le novità processuali telematiche civili e penali del D.L. n°137/2020, come recentemente convertito dalla L. n°176/2020.

- con riguardo al processo civile, continueranno ad applicarsi fino al 31 luglio p.v., fatta salva un'ulteriore proroga, “*in primis*” le norme che prevedono l'obbligo di deposito telematico generalizzato degli atti (anche introduttivi) e dei documenti negli uffici giudiziari nonché le norme (art. 221, D.L. n°34/2020) su:

- svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte (anche quelle di separazione consensuale e divorzio congiunto qualora gli interessati rinuncino a partecipare).

- partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti a seguito di loro richiesta.

- trattazione della causa da remoto qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.

- l'art.2 del Provvedimento del DGSIA pubblicato il 20 marzo 2020 espressamente recita: <<... *le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. ...>>.*

Tanto premesso e considerato il sottoscritto procuratore del ricorrente rivolge all'Ill.mo Tribunale adito formale

### **ISTANZA**

affinchè disponga che l'udienza a fissarsi ex art.700 c.p.c. si svolga mediante collegamento “da remoto” attraverso uno dei programmi sopra indicati.

Inoltre l'Avv. Giuseppe Versace propone formale

<b>STANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto avv. **Giuseppe Versace del Foro di Bologna**, in qualità di Procuratore della **Prof.ssa Laura MARROCCO**, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 bandito con D.D.G. MIUR n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017), che sono stati assegnati con primo incarico presso sedi scolastiche della provincia di Lecce e della Regione Puglia a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di



domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

**FORMULA ESPRESSA ISTANZA**

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

**VOGLIA**

autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 e non assegnati a sedi scolastiche della provincia di Lecce e Regione Puglia a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati individuati come "tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 e non assegnati con primo incarico presso sedi scolastiche della provincia di Lecce e della Regione Puglia a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza).
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Bologna / Urbino, 30.10.2021

Avv. Giuseppe Versace

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (C.F. VRSGPP70A02A065C), difensore della Prof.ssa Laura MARROCCO, nata l'1.12.1979 a Gallipoli (LE) e residente a Taviano (LE), Via Pio La Torre n. 5 (C.F.: MRRLRA79T41D883N), ai sensi dell'art. 8/2 DPCM 40/16 e dell'art. 22/2 del CAD, ATTESTA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente copia è conforme all'originale che è stata notificata ai sopra citate controparti.  
Bologna, 18.12.2021  
Avv. Giuseppe Versace

